



BIALETTI INDUSTRIE SPA

DOCUMENTO INFORMATIVO

**RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

INERENTE LA STIPULA DA PARTE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
CON BIALETTI HOLDING S.R.L. UNIPERSONALE

DI UN ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE
INERENTI GLI STABILI SITI IN COCCAGLIO (BS)

redatto ai sensi dell'art. 13 delle Procedure relative alle
operazioni con parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. e dell'articolo 5 del regolamento
adottato con Delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010
come successivamente modificato e integrato.

Il presente Documento Informativo è stato depositato il 29 dicembre 2014

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Capitale sociale Euro 5.550.861,00 i.v.
Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248
n. 443939 del R.E.A. presso C.C.I.A.A. di BRESCIA

Il documento è disponibile nel sito internet www.bialettiindustrie.it sezione Investor Relations/Operazioni Parti Correlate.

PREMESSA

Il presente documento informativo (il "**Documento Informativo**") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. ("**Bialetti**" o la "**Società**") in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 13 delle Procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate da Bialetti (le "**Procedure Bialetti**") e all'articolo 5, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, ai sensi degli articoli 2391-bis del codice civile e degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter, del D. Lgs. 58/98 (il "**Regolamento Operazioni Parti Correlate**").

Il Documento Informativo è stato predisposto al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle modifiche al contratto di locazione immobiliare inerenti gli stabili siti in Coccaglio (BS) (nel complesso l'"**Operazione**"), previste dall'accordo modificativo stipulato tra Bialetti e Bialetti Holding S.r.l. (l'"**Accordo Modificativo**").

Bialetti Holding S.r.l. a socio unico ("**Bialetti Holding**") è una società che detiene una partecipazione di controllo pari al 64,07% del capitale sociale di Bialetti.

La stipula dell'Accordo Modificativo costituisce una operazione tra parti correlate in ragione del rapporto di controllo in essere tra Bialetti Holding e Bialetti.

L'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza in quanto il rapporto tra il valore dell'Operazione e la capitalizzazione rilevata al 30 settembre 2014 (ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato - nella fattispecie il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014) è superiore al 5%.

L'Operazione è stata pertanto oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in data 30 ottobre 2014, previa acquisizione del parere motivato non vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate. Il Documento Informativo è stato successivamente aggiornato in relazione ai dati contabili di riferimento per l'individuazione delle soglie di rilevanza di cui al Regolamento Parti Correlate.

La Società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 8 delle Procedure Bialetti e dall'articolo 10, primo comma, del Regolamento Operazioni Parti Correlate, di applicare all'Operazione la procedura prevista per le operazioni di minore rilevanza, essendo Bialetti qualificabile come "società di minori dimensioni", secondo la definizione di cui all'articolo 3, primo comma, lettera (f) del Regolamento Operazioni Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ritiene che l'Operazione sia nell'interesse della Società (e che pertanto la medesima non costituisca pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio aziendale) e che siano stati attivati tutti i presidi necessari a gestire la situazione di conflitto di interesse generata dalla correlazione esistente tra le parti contraenti.

Dal punto di vista procedurale, sono stati attivati tutti i presidi necessari ad affrontare la situazione di conflitto di interessi generata dalla correlazione tra le parti contraenti. In particolare:

- (i) si è seguita la disciplina in materia di operazioni con parti correlate prevista: (a) dal Regolamento Operazioni Parti Correlate, nonché (b) dalle Procedure Bialetti;
- (ii) l'Operazione è stata preliminarmente esaminata e discussa dal Comitato operazioni con parti correlate (il "**Comitato**") il quale ha espresso il proprio parere favorevole non vincolante in data 30 ottobre 2014;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha approvato l'Operazione nel corso della riunione del 30 ottobre 2014, durante la quale gli amministratori Francesco Ranzoni e Roberto

Ranzoni hanno dato notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale del particolare interesse nell'Operazione, ai sensi dell'articolo 2391, codice civile.

Il Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Bialetti, sul sito internet della Società www.bialettigroup.com, sezione Investor Relations/ Operazioni parti correlate nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO www.1info.it.

1. AVVERTENZE

L'Operazione costituisce una operazione con parte correlata in quanto Bialetti Holding è azionista di maggioranza di Bialetti, detenendo una partecipazione di controllo pari al 64,07% del capitale sociale della Società.

Bialetti Holding è una società il cui socio unico è il Signor Francesco Ranzoni, che ricopre anche la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Bialetti.

Nel Consiglio di Amministrazione di Bialetti riveste la carica di Amministratore anche il dott. Roberto Ranzoni, figlio del Signor Francesco Ranzoni.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

L'Accordo Modificativo prevede la rimodulazione dei termini di pagamento dei canoni di locazione relativi agli immobili siti in Coccaglio (BS), via Fogliano 1 (gli "**Immobili Locati**") come infra meglio precisato.

Al fine di comprendere l'Operazione, si premette che Bialetti Holding è proprietaria degli Immobili Locati che sono stati concessi in locazione a Bialetti per l'esercizio della sua attività.

In particolare, negli Immobili Locati sono ubicate le attività produttive italiane inerenti il confezionamento delle cialde di caffè, i magazzini, lo spaccio aziendale e gli uffici direzionali e amministrativi del gruppo Bialetti.

Il contratto oggetto dell'Operazione a suo tempo sottoscritto tra le parti, decorre dal'1 gennaio 2013 e verrà a scadere il 31 dicembre 2018 (il "**Contratto di Locazione**").

I canoni di locazione annui - pari ad Euro 2.392.000 più Iva - sono stati determinati tenendo conto anche della relazione di stima redatta nel mese di febbraio 2013 dall'arch. Elena Boglioni, avente ad oggetto il valore di mercato del canone annuo (i "**Canoni di Locazione**").

Si rinvia al documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate depositato il 27 febbraio 2013 e consultabile sul sito internet della Società www.bialettigroup.com, sezione Investor Relations/ Operazioni parti correlate per maggiori informazioni relative al Contratto di Locazione.

Nei primi mesi del 2013, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha appurato che i risultati conseguiti nell'esercizio 2012 sono risultati inferiori alle aspettative del management e alle potenzialità del Gruppo Bialetti e non hanno consentito al medesimo Bialetti di rispettare al 31 dicembre 2012 i *covenant* finanziari previsti dall'accordo di risanamento del debito ex art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 267/1942, sottoscritto il 19 gennaio 2012 da Bialetti Industrie e da Bialetti Store Srl con le principali banche finanziatrici (il "**Primo Accordo di Risanamento**").

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha ritenuto opportuno avviare la predisposizione di un nuovo piano industriale, per gli esercizi 2013-2017 e intraprendere una nuova fase di negoziazione con gli istituti finanziatori volta alla revisione del Primo Accordo di Risanamento, predisponendo una nuova manovra finanziaria per il periodo 2013 - 2017, finalizzata - così come il Primo Piano di Risanamento e in continuità rispetto al medesimo - a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria delle medesime società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), R.D. 267/1942 (il "**Piano di Risanamento Bialetti Industrie**").

Nelle more della presentazione alle banche del nuovo piano industriale, al fine di salvaguardare la continuità dell'operatività ordinaria, Bialetti ha ottenuto dalla controllante Bialetti Holding, a decorrere dal giugno 2013, di sospendere il pagamento dei canoni di locazione relativi agli Immobili Locati.

L'Accordo Modificativo, in conformità a quanto indicato nel Piano di Risanamento Bialetti Industrie, asseverato in data 1 agosto 2014 dall'esperto indipendente incaricato, prevede, inter alia, la rimodulazione dei pagamenti dei canoni di locazione scaduti al 31 dicembre 2013, pari ad euro 1.924 migliaia e di quelli relativi al periodo 2014-2017 sulla base del piano di pagamento illustrato nel successivo Paragrafo 2.3.

L'efficacia dell'Accordo Modificativo è sospensivamente condizionata:

- alla intervenuta efficacia dell'Accordo di Risanamento Bialetti;
- alla intervenuta efficacia dell'accordo di risanamento tra Bialetti Holding e le banche titolari di esposizioni nei confronti della medesima, stipulato al fine di rimodulare i termini di rimborso delle suddette esposizioni, allineandole ai flussi di cassa attesi (ivi inclusi, in particolare, quelli correlati all'incasso dei canoni di locazione) (l' "**Accordo di Risanamento Bialetti Holding**").

L'Accordo Modificativo prevede altresì alcune condizioni risolutive, in aggiunta alle ipotesi di risoluzione, recesso, decadenza dal beneficio del termine *et similia* previste dal Contratto di Locazione, in forza delle quali l'Accordo Modificativo si riterrà risolto qualora:

- (a) Bialetti non adempia puntualmente al pagamento dei Canoni di Locazione a meno che tale inadempimento sia sanato nei quindici giorni lavorativi successivi alla data in cui tale pagamento avrebbe dovuto essere effettuato;
- (b) si verifichi la risoluzione, il recesso, la dichiarazione di inefficacia, la nullità, l'annullabilità o il venir meno a qualunque titolo dell'Accordo di Risanamento Bialetti e/o dell'Accordo di Risanamento Bialetti Holding.

2.2. Indicazione delle parti correlate

Come sopra esposto l'Operazione descritta nel Documento Informativo si qualifica come operazione con parte correlata in quanto Bialetti Holding detiene una partecipazione di controllo nella Società, pari al 64,07%.

Bialetti Holding è una società il cui socio unico è il Signor Francesco Ranzoni, che ricopre anche la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Bialetti.

Nel Consiglio di Amministrazione di Bialetti riveste la carica di Amministratore anche il dott. Roberto Ranzoni, figlio del Signor Francesco Ranzoni.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza di Bialetti all'operazione

L'Accordo Modificativo consente a Bialetti di corrispondere i Canoni di Locazione relativi al periodo 2013-2017, con una modulazione che tiene conto dei flussi finanziari disponibili previsti dal Piano di Risanamento della Società.

La suddetta rimodulazione prevede in particolare:

- il pagamento dei Canoni di Locazione relativi al periodo 2014-2017 (oltre ai canoni 2013 scaduti, pari a euro 1.924 migliaia), come segue:
 - o maggior pagamento nel 2014 di canoni di locazione per euro 750 migliaia, che determineranno pertanto nell'esercizio 2014 un flusso finanziario negativo per canoni di locazione pari ad euro 3.142 migliaia (di cui euro 2.392 migliaia di competenza dell'esercizio 2014 ed euro 750 migliaia relativi a canoni scaduti nel 2013);
 - o pagamento nell'esercizio 2015 di canoni di locazione per euro 1.442 migliaia (a fronte di canoni maturati di euro 2.392 migliaia);
 - o maggior pagamento nel 2016 di canoni di locazione per euro 1.974 migliaia, che determineranno pertanto nell'esercizio 2016 un flusso finanziario negativo per canoni di locazione di euro 4.366 migliaia (di cui euro 2.392 di competenza dell'esercizio 2016 ed euro 1.974 migliaia relativi a canoni maturati in esercizi precedenti);
 - o maggior pagamento nel 2017 di canoni di locazione per euro 150 migliaia, che determineranno pertanto nell'esercizio 2017 un flusso finanziario negativo per canoni di locazione di euro 2.542 migliaia (di cui euro 2.392 di competenza dell'esercizio 2017 ed euro 150 migliaia relativi a canoni maturati in esercizi precedenti).

I differenziali di pagamento (rispetto a quanto previsto dal Contratto di Locazione) sopra indicati si riferiscono ai canoni di locazione al netto di IVA e dovranno essere regolati (in termini di minori o maggiori flussi finanziari), per il 50% entro il 30 giugno e per il 50% entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo.

Il piano di rimodulazione dei canoni di locazione relativi al periodo 2013-2017, come illustrato nel paragrafo 2.1, è stato predisposto tenendo conto delle esigenze finanziarie previste dal Piano di Risanamento di Bialetti Industrie.

2.5. Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione

L'Operazione non genera impatti di natura economica poiché l'Accordo Modificativo non incide sull'entità dei Canoni di Locazione, mentre determina gli effetti finanziari di cui al paragrafo 2.3.

L'Accordo Modificativo prevede inoltre che sia espressamente esclusa la maturazione e il riconoscimento di interessi corrispettivi e/o di mora a valere su canoni di locazione scaduti.

2.6. Incidenza sui compensi degli Amministratori della Società o di società da questa controllate in conseguenza dell'operazione.

L'operazione descritta non comporta alcuna modifica nei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Bialetti e/o delle sue controllate.

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari di Bialetti detenuti da Amministratori, sindaci, direttori generali della Società nel caso in cui le operazioni siano questi le parti correlate.

Il Signor Francesco Ranzoni è al contempo Socio Unico di Bialetti Holding e Presidente e Amministratore Delegato di Bialetti.

Il Signor Francesco Ranzoni detiene, tramite la società Bialetti Holding, una partecipazione di controllo pari al 64,07% del capitale sociale di Bialetti, corrispondente a n. 48.052.689 azioni ordinarie.

Il dott. Roberto Ranzoni, Consigliere della Società e figlio di Francesco Ranzoni, non detiene, né direttamente né indirettamente, alcuna azione della Società.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative.

Il conformità al Regolamento Operazioni Parti Correlate e alla Procedura, l'Operazione è stata sottoposta all'esame preventivo del Comitato per le operazioni con parti correlate istituito dalla Società, che in data 30 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole non vincolante sull'operazione stessa.

Sempre in data 30 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo.

Si precisa che la deliberazione è stata assunta con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, esecutivi ed indipendenti, incluso il voto del Presidente e Amministratore Delegato della Società Signor Francesco Ranzoni (che è altresì socio unico di Bialetti Holding) e del Consigliere dott. Roberto Ranzoni (figlio di Francesco Ranzoni), che hanno partecipato alla votazione e all'assunzione della delibera, dopo aver fatto rilevare la propria posizione rilevante *ex art. 2391*, codice civile.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Operazioni Parti Correlate, copia del parere favorevole espresso dal Comitato per le operazioni con parte correlate è allegata al presente Documento Informativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato mandato al Presidente e Amministratore Delegato per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dall'Accordo Modificativo e, nello specifico, in particolare subordinatamente alla intervenuta efficacia dell'Accordo di Risanamento Bialetti e dell'Accordo di Risanamento Bialetti Holding.

Coccaglio (BS), 29 dicembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Francesco Ranzoni
Presidente e Amministratore Delegato

PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BIALETTI INDUSTRIE SPA

30 ottobre 2014

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
di Bialetti Industrie S.p.A.

I sottoscritti **Ciro Timpani** (amministratore indipendente), **Elena Crespi** (amministratore indipendente) e **Andrea Gentilini** (amministratore non esecutivo), membri del Comitato per le operazioni con parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. (il "**Comitato**") - in ottemperanza alle previsioni di cui dell'art. 13 delle Procedure relative alle operazioni con parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. (le "**Procedure Bialetti**") all'articolo 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**") - sono stati informati della intenzione da parte di Bialetti Industrie S.p.A. ("**Bialetti**" o la "**Società**") di sottoscrivere con il socio di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. un accordo modificativo che prevede la rimodulazione dei pagamenti dei canoni di locazione relativi agli immobili siti in Coccaglio (BS), via Fogliano 1 (gli "**Immobili Locati**"), ivi inclusi i canoni di locazione non pagati alla data del 31 ottobre 2014, come infra meglio precisato (l'**Operazione**").

Le informazioni e la documentazione fornitaci da parte dei rappresentanti della Società hanno riguardato (a) il contratto di locazione relativo agli immobili siti in Coccaglio (il "**Contratto di Locazione**") e l'evidenza contabile relativa ai canoni scaduti e non pagati; (b) il Piano di Risanamento di Bialetti Industrie come *infra* definito; (c) i dati relativi alla determinazione del superamento degli indici di rilevanza ai sensi del Regolamento; (d) l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione; (e) la bozza dell'accordo modificativo dei Contratti di Locazione (nel seguito l'**Accordo Modificativo**").

Il presente parere viene reso dal Comitato secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentare ed in conformità a quanto previsto dalle Procedure Bialetti adottate in data 30 novembre 2010 ed in vigore dal 1° gennaio 2011.

Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione di Bialetti si riunirà in data odierna per deliberare in merito alla stipula dell'Accordo Modificativo.

I consiglieri membri del Comitato evidenziano che Bialetti Holding S.r.l. a socio unico ("**Bialetti Holding**") è proprietaria degli Immobili Locati che sono stati concessi in locazione a Bialetti per l'esercizio della sua attività.

In particolare, negli Immobili Locati sono ubicate le attività produttive italiane inerenti il confezionamento delle cialde di caffè, i magazzini, lo spaccio aziendale e gli uffici direzionali e amministrativi del gruppo Bialetti.

Il contratto oggetto dell'Operazione a suo tempo sottoscritto tra le parti, prevede decorre dall'1 gennaio 2013 e avrà scadenza il 31 dicembre 2018.

I canoni di locazione annui - pari a Euro 2.392.000 più Iva - sono stati determinati, tenendo conto anche della relazione di stima redatta nel mese di febbraio 2013 dall'arch. Elena Boglioni, relativa al valore di mercato del canone annuo in (i "**Canoni di Locazione**").

Nei primi mesi del 2013, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha appurato che i risultati conseguiti nell'esercizio 2012 sono risultati inferiori alle aspettative del management e alle potenzialità del Gruppo Bialetti e non hanno consentito al medesimo di rispettare al 31 dicembre 2012 i *covenant* finanziari previsto dall'accordo di risanamento del debito ex art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 267/1942, sottoscritto il 19 gennaio 2012 da Bialetti Industrie e da Bialetti Store Srl con le principali banche finanziatrici (il "**Primo Accordo di Risanamento**").

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha ritenuto opportuno avviare la predisposizione di un nuovo piano industriale, per gli esercizi 2013-2017 e intraprendere una nuova fase di negoziazione con gli istituti finanziatori volta alla revisione del Primo Accordo di Risanamento predisponendo una nuova manovra finanziaria per il periodo 2013 - 2017, finalizzata - così come il Primo Piano di Risanamento e in continuità rispetto al medesimo - a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria delle medesime società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), R.D. 267/1942 Legge Fallimentare (il "**Piano di Risanamento Bialetti Industrie**").

Nelle more della presentazione alle banche del nuovo piano industriale, al fine di salvaguardare la continuità dell'operatività ordinaria, Bialetti ha ottenuto dalla controllante Bialetti Holding, a decorrere dal giugno 2013, di sospendere il pagamento dei canoni di locazione relativi agli Immobili Locati.

Il Piano di Risanamento Bialetti Industrie, asseverato in data 1 agosto 2014 dall'esperto indipendente incaricato, prevede, *inter alia*, la rimodulazione dei pagamenti dei canoni di locazione scaduti al 31 dicembre 2013, pari ad euro 1.924 migliaia e di quelli relativi al periodo 2014-2017, secondo il piano *infra* illustrato.

L'Operazione non genera impatti di natura economica poiché l'Accordo Modificativo non incide sull'entità dei Canoni di Locazione, mentre consente a Bialetti di onorare il debito per canoni di locazioni scaduti in un orizzonte temporale di quattro anni, con una modulazione che tiene conto anche delle esigenze finanziarie correlate al Piano di Risanamento di Bialetti Industrie.

Il piano di rimodulazione prevede infatti:

- il pagamento dei Canoni di Locazione relativi al periodo 2014-2017 (oltre ai canoni 2013 scaduti, pari a euro 1.924 migliaia), come segue:
 - o maggior pagamento nel 2014 di canoni di locazione per euro 750 migliaia, che determineranno pertanto nell'esercizio 2014 un flusso finanziario negativo per canoni di locazione di euro 3.142 migliaia (di cui euro 2.392 migliaia di competenza dell'esercizio 2014 ed euro 750 migliaia relativi a canoni scaduti nel 2013);
 - o pagamento nell'esercizio 2015 di canoni di locazione per euro 1.442 migliaia (a fronte di canoni maturati di euro 2.392 migliaia);
 - o maggior pagamento nel 2016 di canoni di locazione per euro 1.974 migliaia, che determineranno pertanto nell'esercizio 2016 un flusso finanziario negativo per canoni di locazione di euro 4.366 migliaia (di cui euro 2.392 di competenza dell'esercizio 2016 ed euro 1.974 migliaia relativi a canoni maturati in esercizi precedenti);
 - o maggior pagamento nel 2017 di canoni di locazione per euro 150 migliaia, che determineranno pertanto nell'esercizio 2017 un flusso finanziario negativo per canoni di locazione di euro 2.542 migliaia (di cui euro 2.392 di competenza dell'esercizio 2017 ed euro 150 migliaia relativi a canoni maturati in esercizi precedenti).

I differenziali di pagamento (rispetto a quanto previsto dal Contratto di Locazione) sopra indicati si riferiscono ai canoni di locazione al netto di IVA e dovranno essere regolati (in termini di minori o maggiori flussi finanziari), per il 50% entro il 30 giugno e per il 50% entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

L'Accordo Modificativo prevede inoltre che sia espressamente esclusa la maturazione e il riconoscimento di interessi corrispettivi e/o di mora a valere su canoni di locazione scaduti. L'efficacia dell'Accordo Modificativo è sospensivamente condizionata alla intervenuta efficacia dell'Accordo di Risanamento Bialetti e dell'Accordo di Risanamento Bialetti Holding.

Il Comitato, per quanto di propria competenza, esprime, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 8 delle Procedure Bialetti, il proprio parere favorevole non vincolante all'esecuzione dell'operazione con parti correlate esaminata, avendo riscontrato (i) la convenienza, prettamente di natura finanziaria, ravvisabile nella stipula dell'Accordo di Modifica per Bialetti Industrie S.p.A. (e che pertanto la medesima non costituisce pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio aziendale), nonché (ii) la correttezza sostanziale dell'operazione.

I Consiglieri

Ciro Timpani

Elena Crespi

Andrea Gentilini